

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 7/2022

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il presente documento contiene lo schema di Provvedimento recante modifiche ed integrazione agli articoli 5 (Persone fisiche), 6 (Società), 17 (Requisiti per l'iscrizione), 22 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche), 26 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche), 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi), 41 (Modalità di esercizio dell'attività da parte dell'impresa), 48 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività), 78 (Registrazione dei domini) e 84 (Prova di idoneità) del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Lo schema di Regolamento prevede, in particolare, a:

- emendare la disciplina dei requisiti professionali - con riguardo al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di *corso di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge*, e del *titolo di studio estero equipollente* - per adeguarla a quella recata dalla normativa primaria;
- introdurre l'obbligo di comunicare all'IVASS il dominio *internet* utilizzato per la promozione e il collocamento dei contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e nell'Elenco annesso. L'obbligo si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 25 luglio 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: domini@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*.

I dati personali forniti partecipando alla pubblica consultazione saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione, saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 24 giugno 2022

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione di presentazione

1. Le finalità del Provvedimento.

Il Provvedimento reca modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, limitatamente agli articoli 5 (Persone fisiche), 6 (Società), 17 (Requisiti per l'iscrizione), 22 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche), 26 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche), 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi), 41 (Modalità di esercizio dell'attività da parte dell'impresa), 48 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività), 78 (Registrazione dei domini) e 84 (Prova di idoneità).

L'intervento persegue una duplice finalità: **(i)** adeguare il contenuto delle disposizioni, che recano l'obbligo di conseguire il possesso di un *titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio equipollente*, alla normativa primaria vigente; **(ii)** prevedere l'obbligo per gli intermediari iscritti nel RUI o inseriti nell'Elenco annesso, che promuovono e collocano i contratti di assicurazione, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di comunicare all'IVASS il dominio *internet* a tale scopo utilizzato e le sue eventuali variazioni, ai fini della sua pubblicazione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativo. L'obbligo si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Con riguardo al punto **(i)** viene, in particolare, eliminato il riferimento alla durata quinquennale e all'anno integrativo con riferimento al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore al fine di rendere la disposizione coerente con il vigente ordinamento scolastico, che prevede anche la possibilità di svolgimento del corso di studi superiori in quattro anni, mantenendo invariato il monte ore di frequenza complessivamente richiesto.

Con riferimento al titolo di studio *equipollente*, inoltre, l'intervento regolamentare tiene conto delle previsioni della Legge 11 luglio 2002, n. 148 (con cui l'Italia ha ratificato la *Convenzione di Lisbona - Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, Lisbona 11 aprile 1997*) che attribuisce la competenza del riconoscimento dei titoli di studio stranieri - per finalità diverse dal proseguimento degli studi universitari e dal conseguimento dei titoli universitari italiani (c.d. *riconoscimento accademico*, art. 2 L. 148/2002) - alle Amministrazioni interessate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli ai fini professionali e

di accesso ai pubblici impieghi (c.d. *riconoscimento non accademico finalizzato*, art. 5 L. 148/2002).

In tale quadro giuridico, il concetto di *equipollenza* è stato pertanto superato e sostituito con la dizione *titolo di studio estero corrispondente*.

Con riguardo al punto **(ii)**, la misura introdotta si rende necessaria per arginare il fenomeno delle truffe sui siti *internet* - che registrano un preoccupante incremento anche in ragione della forte accelerazione digitale degli ultimi anni, in parte connessa alla pandemia da Covid-19 - a tutela dei consumatori e, per altro verso, degli stessi intermediari. Tale misura potrà infatti determinare in loro favore una significativa riduzione del rischio di vedere i propri dati illegittimamente associati a siti *internet* non ufficiali.

2. La struttura del Provvedimento.

Il Provvedimento si compone di **12 articoli**.

L'articolo 1 reca delle integrazioni all'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 40/2018, al fine di prevedere la pubblicazione nel RUI anche del dominio *internet* utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari, persone fisiche, iscritti nelle sezioni A, B, C, E o F dello stesso Registro.

L'articolo 2 prevede analoga modifica dell'articolo 6 del Regolamento IVASS n. 40/2018, con riguardo alle società iscritte nelle Sezioni A, B, D, E o F.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 17 del Regolamento IVASS n. 40/2018, che reca i requisiti per l'iscrizione nella sezione C del RUI, espungendo il riferimento alla durata quadriennale del percorso di studio superiore e il richiamo alla equipollenza del titolo di studio estero.

Analoghe modifiche sono introdotte dagli **articoli 4, 5, 7, 8 e 10** alle ulteriori disposizioni del Regolamento IVASS n. 40/2018, che contengono riferimenti al diploma quadriennale e al titolo di studio estero equipollente, quali requisiti necessari per le seguenti finalità:

- iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni E o F del Registro (articoli 22 e 26 del Regolamento IVASS n. 40/2018);
- nomina quale responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa delle imprese che operano come distributori (articolo 41 del Regolamento IVASS n. 40/2018);
- esercizio dell'attività da parte degli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario (articolo 48 del Regolamento IVASS n. 40/2018);
- partecipazione alla prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro (articolo 84 del Regolamento IVASS n. 40/2018).

L'articolo 6 dispone la pubblicazione del dominio *internet* - utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione di contratti di assicurazione dagli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, che operano in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi in Italia - nell'Elenco annesso al Registro, di cui all'articolo 38 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

L'articolo 9, intervenendo sull'articolo 78 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, introduce l'obbligo in capo agli intermediari - che intendono promuovere e collocare, prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza - di avvalersi a tali fini esclusivamente dei domini *internet*, dei quali sia stata data comunicazione all'IVASS, secondo le modalità specificate dallo stesso articolo. L'obbligo si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza. Non ricade nell'ambito di applicazione della disposizione, la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) operata dagli intermediari iscritti nella Sezione D del Registro.

L'articolo 11 reca una specifica disposizione transitoria che prevede l'obbligo di comunicare all'IVASS il dominio *internet* già utilizzato per le attività di promozione e collocamento a distanza dei contratti di assicurazione. L'obbligo si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.

L'articolo 12 reca indicazioni relative alla pubblicazione ed all'entrata in vigore del Provvedimento.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR PRELIMINARE)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6 comma 2 e 7 comma 1, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

L'analisi ha riguardato la definizione del perimetro di applicazione soggettivo dell'obbligo di comunicare all'IVASS il dominio *internet* utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione a distanza dei contratti di assicurazione e le sue eventuali variazioni.

1. Scenario di riferimento

L'articolo 78 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede che i distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti *internet*, siano titolari del relativo dominio.

La disposizione, finalizzata a garantire un adeguato livello di tutela dei consumatori, è inserita nell'Elenco delle norme di interesse generale, pubblicato sul sito istituzionale, al fine di definire il perimetro delle disposizioni alla cui osservanza sono tenuti anche gli intermediari comunitari che operano sul territorio italiano in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi.

Il Provvedimento - che modifica l'articolo 78, introducendo anche l'obbligo di comunicare all'Istituto il dominio *internet* utilizzato - intende rafforzare i presidi di tutela allo stato vigenti attraverso l'acquisizione di un'informativa completa sulle modalità con cui i contratti di assicurazione vengono collocati e promossi tramite il *web*.

2. Potenziali destinatari

Il Provvedimento introduce l'obbligo di comunicare all'Istituto il dominio *internet* utilizzato dagli intermediari che operano sul territorio italiano in quanto iscritti nel Registro o inseriti nell'Elenco annesso per finalità di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione a distanza. L'obbligo sussiste anche nei casi di sola promozione mediante tecniche a distanza.

3. Obiettivi

Per un ordinato svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa e una migliore tutela dei contraenti e degli assicurati, si ritiene utile acquisire l'informativa sui siti utilizzati da parte degli intermediari operanti sul territorio italiano tramite tecniche di comunicazione a distanza.

La descritta misura rappresenta, per altro verso, un efficace strumento di protezione degli stessi intermediari, volta a ridurre significativamente il rischio reputazionale di vedere i propri dati illegittimamente associati a siti *internet* creati da terzi senza titolo.

Per tale ragione, l'obbligo di comunicare il dominio *internet* si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.

4. Elaborazione delle opzioni ritenute percorribili

Nell'ambito del processo di AIR, è stata valutata l'estensione del perimetro di applicazione soggettivo dell'obbligo di comunicare all'IVASS il dominio *internet*, utilizzato per la promozione e il collocamento a distanza dei prodotti assicurativi oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza, sulla base delle seguenti opzioni, meglio illustrate nella Tavola 1:

1) non introdurre l'obbligo di comunicare il dominio *internet* e le sue eventuali variazioni (*opzione zero*);

2) introdurre l'obbligo di comunicare il dominio *internet* e le sue eventuali variazioni solo in capo agli intermediari iscritti nel Registro;

3) introdurre l'obbligo di comunicare il dominio *internet* e le sue eventuali variazioni in capo agli intermediari iscritti nel Registro o inseriti nell'Elenco Annesso, che ricomprende quelli con residenza o sede legale in altri Stati membri che intendano operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

5. Analisi di impatto e relative scelte opzionali

Tavola n. 1

<i>Opzioni</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) Non introdurre l'obbligo di comunicare il dominio <i>internet</i>	- Assenza di costi addizionali per gli intermediari	- Parziale inefficacia dell'azione di vigilanza - Difficoltà degli assicurati di verificare se il sito <i>internet</i> utilizzato dall'intermediario è regolare - Basso livello di tutela degli intermediari contro l'appropriazione dei propri dati
2) Introdurre l'obbligo di comunicare il dominio <i>internet</i> e le sue eventuali variazioni solo in capo agli intermediari iscritti nel Registro	- Possibilità di esercitare azioni di vigilanza preventiva - Facilità degli assicurati di verificare se il sito <i>internet</i> utilizzato dall'intermediario è regolare - Innalzamento del livello di tutela degli intermediari	- Possibilità di arbitraggi normativi per la mancata applicazione dell'obbligo agli intermediari UE, abilitati ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o libera prestazione di servizi - Inefficacia dell'azione di controllo su un settore rilevante della distribuzione assicurativa

	<p>contro l'appropriazione dei propri dati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costi trascurabili in capo agli intermediari derivanti dall'obbligo di comunicare e/o aggiornare l'informazione relativa al dominio <i>internet</i> 	
<p>3) Introdurre l'obbligo di comunicare il dominio <i>internet</i> e le sue eventuali variazioni in capo agli intermediari iscritti nel Registro o inseriti nell'Elenco Annesso, che ricomprende quelli con residenza o sede legale in altri Stati membri che intendono operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Uniformità di trattamento tra gli intermediari italiani e comunitari, abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi - Possibilità di esercitare azioni di vigilanza preventiva in modo uniforme su tutti gli intermediari che operano in Italia - Facilità degli assicurati di verificare se il sito <i>internet</i> utilizzato dall'intermediario italiano o comunitario è regolare - Innalzamento del livello di tutela degli intermediari italiani e comunitari contro l'appropriazione dei propri dati - Costi trascurabili in capo agli intermediari italiani e comunitari derivanti dall'obbligo di comunicare e/o aggiornare l'informazione relativa al dominio <i>internet</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Costi addizionali per adempiere all'obbligo di comunicazione

La scelta è ricaduta sull'opzione n. 3, che prevede l'applicazione dell'obbligo di comunicare all'Istituto il dominio *internet* da parte di tutti gli intermediari che operano sul territorio italiano con la finalità di promuovere e collocare oppure effettuare la sola promozione di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Questa impostazione consente di introdurre tutele più pregnanti sia per gli assicurati che per gli intermediari e risponde alla finalità di assicurare un trattamento uniforme tra gli intermediari italiani e comunitari, al fine di evitare arbitraggi normativi.

E' stata omessa l'Analisi di Impatto della regolamentazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, degli articoli 3, 4, comma 1, lett. a), 5, 7, 8 e 10 del Provvedimento - che introducono modifiche volte a coordinare la regolamentazione sui requisiti professionali degli intermediari con la normativa primaria allo stato vigente - considerato che essi non hanno carattere innovativo dell'ordinamento, in quanto i citati articoli sostituiscono disposizioni già implicitamente abrogate a causa della sopravvenuta incompatibilità con le norme di rango superiore.

L'intervento che si realizza con il Provvedimento persegue, pertanto, la più ristretta finalità di ricondurre a coerenza il quadro normativo, già novato dai cambiamenti consolidatisi nella disciplina primaria, al fine di non generare dubbi rispetto alla normativa applicabile negli operatori, che devono documentare il possesso dei requisiti professionali per poter esercitare l'attività di distribuzione.

PROVVEDIMENTO IVASS N. DEL

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E
RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI
DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni Generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, gli articoli 5, 6, 17, comma 1, lettera c-bis), 22, comma 1, lettera c-bis), 26, comma 1, lettera c-bis), 38, 41, commi 2 e 6, lettere b-bis), 48, comma 1, lettera b-bis, 78 e 84, comma, 3;

VISTA la legge 11 luglio 2002, n. 148 recante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno” e, in particolare, l'articolo 9 della predetta legge che abroga l'articolo 170, commi 2 e 3, e l'articolo 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005” e, in particolare, l'articolo 12 in materia di valutazione di titoli e certificazioni comunitarie;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante il regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

VISTA la legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";

CONSIDERATO che gli articoli 3, 4, comma 1, lett. a), 5, 7, 8 e 10 del Provvedimento non hanno carattere innovativo dell'ordinamento ma rispondono a finalità di adeguamento della regolamentazione IVASS alla normativa primaria vigente in materia di istruzione superiore e titoli di studio esteri;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

- Art. 1 (Modifiche all'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 2 (Modifiche all'articolo 6 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 3 (Modifiche all'articolo 17 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 4 (Modifiche all'articolo 22 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 5 (Modifiche all'articolo 26 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 6 (Modifiche all'articolo 38 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 7 (Modifiche all'articolo 41 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 8 (Modifiche all'articolo 48 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 9 (Modifiche all'articolo 78 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 10 (Modifiche all'articolo 84 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 11 (Disposizioni transitorie)
- Art. 12 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 5 (Persone fisiche), al comma 1, dopo la lett. e) è aggiunto la seguente:

“e-bis. il dominio internet utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 6 (Società), al comma 1, dopo la lett. f) è aggiunta la seguente:

“f-bis. il dominio internet utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 17, comma 1, (Requisiti per l'iscrizione) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

“c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 22 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. L'articolo 22 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche) è modificato come segue:

- a. la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: *“c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.”;*
- b. la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente: *“a) ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS, acquisiscono i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio; all'indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto, nonché al dominio internet, se utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione;”.*

Art. 5

(Modifiche all'articolo 26 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 26, comma 1 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche), la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: *“c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.”.*

Art. 6

(Modifiche all'articolo 38 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi) al comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

“i-bis) il dominio internet utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza di contratti di assicurazione.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 41 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 41, commi 2 e 6 (Modalità di esercizio dell'attività da parte dell'impresa), le lettere b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

“b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 48 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 48, comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

“b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 78 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'art. 78 (Registrazione dei domini), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari iscritti nel Registro o inseriti nell'Elenco annesso si avvalgono esclusivamente del dominio internet del quale abbiano dato comunicazione all'IVASS.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono trasmesse all'IVASS, entro i 30 giorni successivi alla registrazione del dominio internet, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'Istituto e rese disponibili sul suo sito istituzionale, da:

- a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e F del Registro;*
- b) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo;*
- c) gli intermediari inseriti nell'Elenco annesso;*
- d) l'impresa relativamente ai produttori diretti, iscritti nella sezione C del Registro, di cui si avvale;*
- e) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D relativamente alle persone fisiche e alle società, iscritte nella sezione E del Registro, di cui si avvalgono.*

3-quater. Le eventuali variazioni del dominio internet sono comunicate nei termini e secondo le modalità indicate nel comma 3-ter.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche nei casi di sola promozione di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza”.

Art. 10

(Modifiche all’articolo 84 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All’articolo 84, comma 3 (Prova di idoneità):

- a) le parole “, *rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge*” sono eliminate;
- b) la parola “*equipollente*” è sostituita dalla seguente: “*corrispondente*”.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti di cui al novellato articolo 78, comma 3-ter del Regolamento IVASS 40/2018, comunicano il dominio *internet* utilizzato per la promozione e il collocamento o per la sola promozione a distanza di contratti di assicurazione a partire dalla data indicata nelle istruzioni tecniche pubblicate dall’IVASS sul sito istituzionale.

Art. 12

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.